



ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE "CUCINE POPOLARI CESENA ODV"

L'anno 2021 il mese di ottobre il giorno 26 in Cesena (FC), in Via Nicolò Tommaseo, 56, sono presenti i seguenti signori:

- FARNETI PAOLA nata a Novafeltria (PS) il 16/10/1959, residente a Cesena (FC) in Via Cremona n. 155, CF FRNPLA51R56F137G;
- CAPPELLETTI ENZO nato a Cesena (FC) il 02/03/1957, residente a Cesena (FC) in Via N. Tommaseo n. 56, CF CPLNZE57CO2C573T;
- BELLI PAOLO nato a Cesena (FC) il 19/01/1959, residente a Cesena (FC) in Via Garampa n. 2349, CF BLLPLA59A19C573E;
- ZANARINI LORENZO nato a Bologna (BO) il 22/09/1968, residente a Bologna (BO) in Via Santacroce n. 19/1, CF ZNRLNZ68P²²A944L;
- D'URSO PAOLA nata a Ravenna (RA) il 06/01/1965, residente a Cesena (FC) in Via Giardino di San Mauro n. 514, CF DRSPLA65A46H199C;
- CASADEI ORIANA nata a Cesena (FC) il 26/05/1951, residente a Cesena (FC) in Via Ida Sangiorgi n. 308, CF CSDRNO51E66C573Y;
- TOMEI STEFANO nato a Cesena (FC) il 27/04/1960, residente a Cesena (FC) in Via Aurelio Saffi n. 28, CF TMOSFN60D27C573V;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "CUCINE POPOLARI CESENA ODV".

ART. 2 L'ODV ha sede legale in Cesena (FC) in Via Nicolò Tommaseo, 56.

ART.3 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da numero 7 membri e nominano a farne parte i signori:

FARNETI PAOLA
CAPELLETTI ENZO
BELLI PAOLO
ZANARINI LORENZO
D'URSO PAOLA
CASADEI ORIANA
TOMEI STEFANO

A presidente viene eletto il Signore Capelletti Enzo.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig.ra Farneti Paola (Vicepresidente)
Sig. Zanarini Lorenzo (Segretario)
Sig. Belli Paolo (Tesoriere)
Sig.ra D'Urso Paola (consigliere)
Sig.ra Casadei Oriana (consigliere)
Sig. Tomei Stefano (consigliere)

ART. 7 - I presenti stabiliscono che la quota associativa per l'anno 2022 è fissata in euro 25 (venticinque).

Stabiliscono altresì che il primo esercizio sociale si chiude al 31/12/2022.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 17 articoli di seguito specificati, steso su 7 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Cesena, 28/10/2021

FARNETI PAOLA

CAPELLETTI ENZO

BELLI PAOLO

ZANARINI LORENZO

D'URSO PAOLA

CASADEI ORIANA

TOMEI STEFANO

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 2 NOV. 2021
N. 2072 Mod. 3
Euro ESEATE

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sandra Sintucci

Sintucci





STATUTO "CUCINE POPOLARI CESENA ODV"

Art.1 Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 e s.m. l'Associazione di volontariato denominata "CUCINE POPOLARI CESENA ODV".

L'Associazione ha sede in Cesena (FC) in Via Nicolò Tommaseo, 56. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2 Scopi e finalità

L'Associazione opera senza finalità di lucro in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi nell'ambito del disagio sociale. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si prefigge lo scopo di favorire la partecipazione diffusa, sia operativa che progettuale, attraverso la pratica della responsabilità sociale degli individui, in forma singola ed associata, e delle imprese del territorio realizzando azioni di sussidiarietà orizzontale di contrasto alla povertà economica, relazionale, sociale, ecc.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017:

- Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e/o che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione.

In concreto l'azione principale dell'Associazione si sviluppa nelle "Cucine Popolari" una rete di mense sociali nelle quali vengono preparati ed erogati pasti a favore di persone svantaggiate avendo cura della dignità di ogni ospite. Le persone che accedono alla mensa vengono segnalate dai Servizi Sociali, dalle Caritas parrocchiali, dalle associazioni del territorio di riferimento che condividono il progetto e ne seguono le indicazioni operative.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, in particolare a sostegno di questa attività, le Cucine Popolari potranno sviluppare iniziative di promozione e di raccolta fondi.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché

secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio e di volontario.

Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art.3 Risorse economiche – Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli associati;
- c) contributi di privati;
- d) donazioni di beni;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- i) proventi da attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art.4 Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio di esercizio è messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede

dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

Il bilancio di esercizio è costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art.5 Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Possono altresì far parte dell'Associazione gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro economico a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato socie.

Art.6 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità, previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Possono fare domanda di ammissione anche minori allegando alla domanda l'autorizzazione dei genitori.

La domanda di ammissione presentata da Enti del Terzo Settore e da Enti senza scopo di lucro deve essere firmata dal proprio legale rappresentante.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata e comunicata in forma scritta, l'aspirante associato non ammesso può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La qualifica di socio si perde: a) per recesso; b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti; c) per esclusione; d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione; e) per decesso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima assemblea dei soci utile. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. Al socio che non provveda al pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio direttivo, viene inviato un sollecito formale contenente l'invito a provvedere entro 30 giorni, con l'avvertenza che il mancato versamento della quota entro tale termine comporterà l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Il

circolo - 11/10/2010

socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il socio receduto, decaduto od esclusi non ha diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art.7 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione ed anche verso ospiti e o assistiti;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

I soci, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, inoltre, hanno diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche associative.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è attribuito all'esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Nel caso di soci persone giuridiche, il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali. L'accesso ai libri sociali può avvenire da parte dei soci dopo tre mesi dalla loro iscrizione.

Art.8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

Art.9 L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale.

Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del

socio che partecipa e vota a distanza.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - c) elegge e revoca i componenti il Consiglio direttivo;
 - d) elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale;
 - e) delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
 - f) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
 - g) approva gli eventuali regolamenti interni;
 - h) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - i) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli intervenuti (in presenza o per delega).

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto dal almeno un decimo dei partecipanti. La nomina del

segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.10 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 E non superiore a 7 (sette) eletti dall'Assemblea dei soci.

Nella composizione del Direttivo andranno considerate sia la rappresentanza delle volontarie e dei volontari di ogni sede operativa curando l'equilibrio di genere.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo è Investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- h) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.11 Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le

presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.12 Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.13 Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.14 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì-Cesena.

Art. 15 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 9.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art.16 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 – Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori

Luogo, data



FARNETI PAOLA Paola Farneti

CAPPELLETTI ENZO Enzo Capelletti

BELLI PAOLO Paolo Belli

ZANARINI LORENZO Lorenzo Zanarini

D'URSO PAOLA Paola D'Urso

CASADEI ORIANA Oriana Casadei

TOMEI STEFANO Stefano Tomei

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

IL 12 NOV. 2021 AL N. 2072 MOD. 3

IL DIRETTORE



L'ADDESSATO Stefano Tomei